



# COMUNE DI RADDUSA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

comuneraddusa@postecert.it  
poliziamunicipale@comune.raddusa.ct.it  
cell.335 176 5936- 335 875 3782

ORDINANZA N° 19 DEL 07.10.2022

**Oggetto: Obbligo di custodia dei cani e registrazione degli stessi attraverso microchip. Disciplina, gestione e conduzione degli animali.**

## IL SINDACO

**VISTI** gli artt. 2 e 4 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione";

**VISTA** la Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 12 gennaio 2007;

**VISTO** l'accordo quadro 24 gennaio 2013, ai sensi art. 9 c. 2 lett.c) D.lgs 28 agosto 1997, n.281....." i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario Pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionale";

**VISTO** il Decreto Assessoriale n.2504 del 30.12.2013;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2003;

**VISTA** l'Ordinanza ministeriale sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani per tutelare l'incolumità di animali e persone del 3 marzo e ss.mm.ii e proroghe;

**VISTO** l' Art.50 c.5 del D.lgs n. 267/2000 s.m.i, che attribuisce al Sindaco specifiche competenze in materia sanitaria e di igiene pubblica;

**VISTO** l' Art.50 c.5 del D.lgs n. 267/2000 secondo cui il Sindaco può adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**CONSIDERATO** che il Comune è individuato dalla sopra citata Legge 281 del 1991 quale primo responsabile del contrasto al fenomeno del randagismo;

**CONSIDERATO** che l'abbandono di un animale è sanzionato dall'art.727 del Codice penale con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro e che il maltrattamento di un animale è sanzionato anche dall'art. 544 *ter* del Codice penale con la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro;

**CONSIDERATO** che in quadro di prevenzione generale, per la tutela degli animali e dell'incolumità pubblica, si rappresenta necessaria una campagna di sensibilizzazione per l'identificazione con microchip e l'iscrizione in anagrafe canina dei cani di proprietà non identificati;

**CONSIDERATO** come sia necessario richiamare la pubblica attenzione sul rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani ;

**CONSIDERATO** che il randagismo in questo Comune e nei Comuni limitrofi ha raggiunto oramai dimensioni tali da non poter essere più gestito;

## ORDINA

1. A tutti i proprietari di cani di età superiore a due mesi e sprovvisti di microchip di provvedere all'identificazione e all'iscrizione dei cani presso l'Anagrafe istituita ai sensi della L.R. n. 15/2000;
2. Che il proprietario o il detentore di un cane adotti ogni precauzione per evitare l'allontanamento momentaneo dell'animale e che, nel caso di smarrimento, ne dia immediata comunicazione al Comune e al servizio Veterinario anche considerato l'art. 727, I comma c.p.;
3. Che il proprietario o il conduttore usino il guinzaglio durante le passeggiate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Che il proprietario o il conduttore provveda all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane e che porti con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;

## SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, art.727, L.14 agosto 1991, n. 281, la L.R. 03.07.2000 n.15 e il decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, art. 8, a ogni violazione alle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, nei modi previsti dalla legge novembre 1981, n.689, artt.16,17, e 18, specificando che il Sindaco è l'organo competente a ricevere rapporti e a irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni della presente legge.
2. Nel caso di cani padronali lasciati in libertà, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari.

## VIGILANZA

- Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza : la Polizia Municipale, il Corpo Forestale, le Forze dell'Ordine, i Servizi Veterinari dell'Asp.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Raddusa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al TAR, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO  
Dott. Emilio COSENTINO

